VERA VITA S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni

SET INFORMATIVO Tariffa 623 – VERA VITA BELDOMANI GOLD EDITION

composto da:

- Documento contenente le Informazioni Chiave Mod. 623K Ed. 01.2019;
- Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP Mod. 623DIP Ed. 01.2019;
- Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario Mod. 623CA Ed. 01.2019;
- Facsimile della Scheda Contrattuale Mod. 623SC Ed. 01.2019.



Vera Vita SpA

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

VERA VITA BELDOMANI GOLD EDITION (Tariffa 623), emesso da Vera Vita S.p.A. (di seguito "Società").

Sito internet: www.veravitaassicurazioni.it. Per ulteriori informazioni chiamare il numero: (+39) 045 8392777.

Per questo documento la Società è soggetta alla vigilanza di CONSOB.

Data di realizzazione del documento: 01/01/2019 (ultimo aggiornamento).

Cos'è questo prodotto?

Tipo: assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico con rivalutazione annuale del capitale.

Obiettivi: ottenere il pagamento di un capitale in favore dei Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento di vigenza contrattuale esso si verifichi. Tenuto conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato ed il profilo rischio/rendimento del prodotto, sono perseguiti obiettivi di crescita dell'importo investito in virtù del collegamento ai risultati di una specifica gestione degli investimenti denominata Gestione Separata "ORIZZONTE" (la "Gestione Separata"). Quest'ultima - istituita dalla Società, gestita separatamente dalle altre attività e disciplinata da apposito Regolamento - è caratterizzata da una politica di investimento finalizzata a: (i) privilegiare la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, con conseguente contenimento dei rischi finanziari; (ii) perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti; (iii) ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti ad essa collegati. Il risultato/rendimento del capitale assicurato (importo investito, ridotto in ragione dei riscatti parziali effettuati) dipende dalla misura annua di adeguamento ad esso attribuita, pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, al netto della commissione trattenuta dalla Società. Detta misura annua di adeguamento potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%. E' tuttavia previsto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo, pari a 0,00%, per l'importo e nei casi precisati nella sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento". Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata è funzione della tipologia di strumenti finanziari, dei settori di investimento, nonché dell'andamento dei diversi mercati di riferimento che caratterizzano il portafoglio e viene determinato con riferimento al valore di iscrizione degli attivi nella Gestione Separata. Tale contabilizzazione, a "valore storico", presuppone che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo al momento del loro realizzo.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo.

Prestazioni assicurative e costi: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento di vigenza contrattuale esso si verifichi, la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato rivalutato pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato per effetto della misura annua di adeguamento attribuita e l'importo investito, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati. Informazioni sul possibile valore di tali prestazioni sono riportate nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento".

Trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"), rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente può richiedere la conversione, alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società al momento di tale richiesta, del capitale maturato - coincidente con il valore di riscatto totale - in una prestazione in forma di rendita annua vitalizia con effetto da un anniversario della decorrenza, a condizione che l'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato sia compresa tra 35 e 85 anni e che l'importo annuo della rendita erogabile sia almeno pari a 3.600 EUR.

Il premio unico versato complessivo, al netto delle spese di emissione pari a 25,00 euro e di caricamento, determina l'importo investito. Le spese di caricamento sono determinate in misura percentuale del premio unico versato al netto delle spese di emissione ed espresse per fasce di detto premio (1,70% da 3.000 a 49.999 EUR; 1,00% da 50.000 a 249.999 EUR; 0,50% da 250.000 a 1.500.000 EUR). Per 10.000 EUR di premio unico, l'importo investito è pari a 9.805,43 EUR. Non è previsto un premio assicurativo per il rischio biometrico.

Durata: non è prevista una data di scadenza. La Società non può estinguere unilateralmente il contratto che si risolve automaticamente nel caso di decesso dell'Assicurato.

Quali sono i risc Indicatore di Risch		tenziale rendi	mento?				
1	1 2 3 4 5 6 7						
Rischio più basso Rischio più alto							

Documento contenente le Informazioni Chiave



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato pari a 4 anni.

Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, esiste la possibilità di perdere l'intero investimento. Il prodotto è stato classificato al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "più bassa". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello "molto basso" e che "è molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto. In caso di disinvestimento per riscatto totale o di decesso dell'Assicurato, si ha diritto alla restituzione di un ammontare almeno pari al 100% dell'importo investito, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

Scenari di Performance Investimento 10.000 EUR Premio Assicurativo 0,00 EUR 4 anni [Periodo di Scenari 2 anni 1 anno detenzione raccomandato] Scenari di sopravvivenza Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 9.769,44 EUR 9.997,13 EUR 10.503,17 EUR Rendimento medio per ciascun anno -2,31% -0,01% 1,23% Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.770,54 EUR 9.998,20 EUR 10.516, 32 EUR Rendimento medio per ciascun anno -2,29% -0,01% 1,27% Scenario moderato 9.771,90 EUR 10.002,69 EUR 10.562,30 EUR Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno -2.28% 0.01% 1.38% Scenario favorevole 10.580,59 EUR Possibile rimborso al netto dei costi 9.773.17 EUR 10.007.60 EUR Rendimento medio per ciascun anno -2,27% 0.04% 1.42% Scenario di morte Possibile rimborso a favore dei Decesso dell' Assicurato 9.971,33 EUR 10.155,01 EUR 10.562,30 EUR Beneficiari al netto dei costi

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 4 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR in unica soluzione. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi al distributore dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato, rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR in unica soluzione. Gli importi sono stimati in base allo Scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Mod.623K Ed.01.2019

Investimento 10.000 EUR					
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 2 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 4 anni		
Costi totali	528,29 EUR	622,18 EUR	774,43 EUR		
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,28%	3,06%	1,81%		

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa ta	Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno				
Costi una			dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del		
tantum	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.		
Costi	Costi di transazione del portafoglio	0.01%			
correnti	Altri costi correnti	1,30%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti oganno per gestire gli investimenti.		

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Il Periodo di detenzione minimo richiesto è determinato considerando il termine oltre il quale è esercitabile il riscatto. Il Periodo di detenzione raccomandato esprime un'indicazione sul periodo di tempo minimo entro cui i costi sostenuti per l'investimento potrebbero essere recuperati, tenuto anche conto del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sulla performance del prodotto ma non ha impatti sulla protezione dalla performance futura del mercato.

E' comunque possibile, su comunicazione/richiesta scritta alla Società ed anche per il tramite del Soggetto distributore, esercitare: (i) il *recesso*_entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente è informato della conclusione del contratto, ottenendo la restituzione del premio unico versato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto pari a 25 EUR; (ii) il *riscatto totale o parziale*, trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza, ottenendo il rimborso totale o parziale del capitale maturato con applicazione dei costi supplementari la cui misura percentuale decresce, sino ad annullarsi, in base all'anno in cui si esercita il diritto (2,00% nel 2° anno; 1,50% nel 3°; 1,00% nel 4°; 0,00% oltre il 4°). L'impatto di tali costi è rappresentato nella Sezione "Quali sono i costi?". Il riscatto parziale è consentito a condizione che l'importo richiesto sia almeno pari a 500,00 EUR se il premio unico versato è inferiore a 250.000,00 EUR e almeno pari a 50.000,00 EUR se il premio unico versato è superiore o uguale a 250.000,00 EUR. Il capitale residuo, a seguito della riduzione per riscatto, non deve risultare inferiore a 3.000,00 EUR se il premio unico versato è superiore o uguale a 250.000,00 EUR.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società sono inoltrati alla Società medesima tramite: (i) posta: Vera Vita S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona (Italia); (ii) fax: (+39) 045 8372902; (iii) e-mail: reclami@veravitaassicurazioni.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

I reclami saranno gestiti da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet www.veravitaassicurazioni.it.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo, di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it.



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Vera Vita SpA

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico con rivalutazione annuale del capitale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Vera Vita S.p.A.
VERA VITA BELDOMANI GOLD EDITION (Tariffa 623)
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione : 01/01/2019 - Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vera Vita S.p.A. (la Società), società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019, ha Sede Legale in Italia, 37126 Verona – via Carlo Ederle, 45. Telefono (+39) 045 8392777. Sito Internet: www.veravitaassicurazioni.it Email: info@veravitaassicurazioni.it. PEC: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto della Società è pari a 402,3 milioni di euro, con capitale sociale pari a 219,6 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 182,7 milioni di euro.

Con riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR) disponibile sul sito www.veravitaassicurazione.it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari a 157,2 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 70,7 milioni di euro, a copertura dei quali la Società dispone di fondi propri pari a 344,7 milioni di euro con conseguente indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,19 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati dalla Società attraverso la Standard Formula Market Wide.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni principali

Le prestazioni previste dal contratto sono prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una Gestione Separata denominata "Orizzonte" (di seguito Gestione Separata).

Il Regolamento della Gestione Separata è disponibile sul sito della Società www.veravitaassicurazioni.it.

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento di vigenza contrattuale esso si verifichi, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati o Aventi diritto del capitale assicurato rivalutato, dato dal maggior valore tra il capitale assicurato adeguato alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso, secondo la misura annua di adeguamento, e il premio unico versato dal Contraente, al netto dei costi indicati alla sezione "Quali costi devo sostenere", tenuto conto delle riduzioni subite per effetto dei capitali riscattati parzialmente, di cui alla sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?".

Opzioni contrattuali

- Conversione delle prestazioni in forma di rendita

Purché siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, con effetto da un anniversario della decorrenza del contratto e rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del

Mod. 623DIP Ed. 01.2019

capitale maturato - coincidente con il valore di riscatto totale determinato alla data di pervenimento alla Società della richiesta di conversione - in una prestazione in forma di rendita vitalizia. Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a 3.600,00 euro.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione della rendita e risultanti da apposita appendice contrattuale.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non esistono rischi esclusi.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti limiti o esclusioni di copertura.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

<u>Denuncia:</u> per l'erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Società - per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Per l'indicazione della documentazione richiesta – con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – si rinvia all'Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione.

<u>Prescrizione:</u> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Gli importi dovuti dalla Società in base al presente contratto – e non reclamati dagli Aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni – sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

<u>Erogazione della prestazione:</u> i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli Aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Il contratto non prevede conseguenze derivanti dalla formulazione da parte del Contraente di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare.



Quando e come devo pagare?

Premio

A fronte delle prestazioni assicurate, il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile.

L'importo del capitale assicurato relativo al premio unico versato è determinato in base all'ammontare di quest'ultimo e si ottiene sottraendo dal medesimo premio i costi su di esso gravanti, indicati nella sezione "Quali costi devo sostenere?". Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

 con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,

oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,

 con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito

	riconosciuta alla Società.
	E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
	Il contratto prevede importi minimi e massimi di premio unico rispettivamente pari a 3.000,00 euro e 1.500.000,00 euro.
	Si precisa che, in caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione Separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.
	Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione.
	Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso, per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.
Sconti	Non sono previsti/e sconti di premio/agevolazioni finanziarie a favore del Contraente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?			
Durata	La durata del contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la data di decesso dell'Assicurato. L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza del contratto, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.		
Sospensione	Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmato, pertanto non può prefigurarsi una sospensione delle coperture a seguito del mancato pagamento dei premi.		

revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il contratto non prevede l'adozione di una proposta revocabile in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.
Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto, abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 85 anni; intende, inoltre, soddisfare principalmente le esigenze di investimento, nonché, in misura non prevalente, le esigenze di copertura assicurativa.



Quali costi devo sostenere?

Si rinvia alla sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.

Tabella sui costi per riscatto

Non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Di seguito sono indicati i costi massimi relativi alle spese di pagamento della rendita in funzione del frazionamento prescelto:

Frazionamento	Costo massimo
annuale	1,15%
semestrale	1,30%
trimestrale	1,60%
mensile	2,80%

Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede opzioni diverse da quelle per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.

Costi di intermediazione

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere.

Costi totali	Composizione dei costi	Premio unico/Anno	Costo in Importo/ Percentuale/ Punti percentuali	Quota parte (%)
	Costi di ingresso			
	- Spese di emissione		25,00 euro	0,00%
	- Caricamenti	da 3.000,00 euro a 49.999,00 euro	1,70%	100,00%
		da 50.000,00 euro a 249.999,00 euro	1,00%	100,00%
Costi una tantum		da 250.000,00 euro a 1.500.000,00 euro	0,50%	100,00%
		1°	Riscatto non ammesso	
	O and the second	2°	2,00%	0,00%
	Costi di uscita	3°	1,50%	0,00%
		4°	1,00%	0,00%
		oltre il 4°	0,00%	
	Costi di transazione del portafoglio		0,00%	
	Altri costi correnti			
	- Commissione annua base espressa in punti percentuali		1,30	1° anno di durata contrattuale: 30,77%
Costi correnti			1,30	dal 2° anno di durata contrattuale: 23,08%
Costi correnti	- Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione)		0,20	0,00%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Di seguito vengono riportate le garanzie di conservazione del capitale.

L'assegnazione al contratto della partecipazione agli utili della Gestione Separata avviene sotto forma di adeguamento annuale del capitale assicurato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato o della richiesta di riscatto totale, attribuendo al contratto medesimo il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua base, pari a 1,30 punti percentuali, nonché della commissione annua variabile pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.

In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell'assenza di consolidamento periodico, il

capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.

Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Resta fermo che, alla data di pervenimento della comunicazione di decesso dell'Assicurato o della richiesta di riscatto totale, la Società procederà alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato e il capitale acquisito con il premio unico versato, tenuto conto delle riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a riscatti parziali (garanzia di rendimento minimo).

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione (1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ■ SI □ NO

Valori di riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.

a) Riscatto totale

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Il valore di riscatto totale è dato dal capitale assicurato rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto, diminuito delle spese di riscatto. L'ammontare di queste ultime è pari al prodotto dell'anzidetto capitale assicurato rivalutato per la percentuale indicata nel KID, in corrispondenza dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto.

b) Riscatto parziale

Ciascun riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto.

Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo richiesto dal Contraente.

Il capitale riscattato parzialmente si ottiene maggiorando l'importo richiesto dal Contrante delle spese di riscatto date dal prodotto dell'anzidetto importo per la percentuale indicata nel KID, in corrispondenza dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto.

Ciascun riscatto parziale sarà concesso nel rispetto dei seguenti limiti minimi di importo richiesto e capitale residuo, stabiliti in funzione dell'ammontare di premio unico versato:

Premio unico versato	Importo minimo richiedibile	Capitale minimo residuo
inferiore a 250.000,00 euro	500,00 euro	3.000,00 euro
pari o superiore a 250.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro

Il contratto non prevede valori di riduzione.

Si evidenzia che, <u>in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio unico versato.</u>

Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamenti dei premi, non è conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto.

Richiesta di informazioni

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale:

- all'indirizzo: via Carlo Ederle, 45 37126 Verona (VR) Italia;
- telefonicamente al numero +39 045 8392777;
 via telefax al numero +39 045 8372905;
- via posta elettronica all'indirizzo: info@veravitaassicurazioni.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, *PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.*

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Mod. 623DIP Ed. 01.2019

Alla CONSOB	Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS. E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; ii) il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche).
DDIMA DI DICODDEDE	ALL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali	ALL AUTONITA GIODIZIANIA E POSSIBILE AVVALETSI UI SISTEIIII AITETIIATIVI UI TISOIUZIOILE UEILE
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita a sola componente finanziaria è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari/Aventi diritto.

Trattamento fiscale dei premi

I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

Trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme percepite, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.

Le medesime somme, se corrisposte in caso di morte, sono esenti dall'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990).

Se le somme sono corrisposte in rendita, al momento della conversione del capitale, il rendimento finanziario realizzato - pari alla differenza tra l'ammontare del capitale convertito in rendita a seguito di opzione e la somma dei relativi premi pagati - è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. Il rendimento finanziario realizzato successivamente, compreso in ogni rata di rendita, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. 600/73.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET <u>DISPOSITIVA</u> RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON SI POTRA' GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE (VERA VITA BELDOMANI GOLD EDITION - TARIFFA N. 623)

[Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019]

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento di vigenza contrattuale esso si verifichi, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso in base alle modalità previste al successivo Art. 6, lettera d).

Il contratto si risolve con effetto dalla data di decesso dell'Assicurato.

Fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, la comunicazione del decesso deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli stessi Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 12 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Si precisa che quale data di pervenimento alla Società dell'anzidetta comunicazione si intende:

- la data apposta sulla comunicazione scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore, ovvero.
- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

Il capitale assicurato è pari al capitale acquisito con il premio unico versato di cui al successivo Art. 2, al netto degli eventuali capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.2, adeguato secondo quanto previsto al successivo Art. 6, lettera c).

Il capitale acquisito con il premio unico versato è dato dal premio medesimo diminuito delle spese di cui al successivo Art. 5, paragrafo 5.1, Tabella A.

Il capitale assicurato relativo al premio unico versato è riportato sulla Scheda Contrattuale ed il suo importo coincide con l'anzidetto capitale acquisito.

Art. 2 Premio

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito "premio unico").

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 5, paragrafo 5.1, punto 5.1.1, Tabella A; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

- Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
 - con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,

oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,

 con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 Conclusione, entrata in vigore e durata del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"), a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la data di decesso dell'Assicurato.

La decorrenza è riportata nella Scheda Contrattuale, che forma parte integrante del contratto medesimo.

Art. 4 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 5 Spese

5.1 Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sul premio:

Tipologia o	Importo/Percentuale	
5.1.1 Spese di emissione in cifri premio unico	25,00 euro	
5.1.2 Spese di caricamento	Premio unico	
detratte in misura percentuale		1,70%
dal premio unico moltiplicando		
quest'ultimo per la Percentuale	da 50.000,00 euro a	1,00%
indicata in funzione dell'importo	249.999,00 euro	
del premio stesso	da 250.000,00 euro a	0,50%
	1.500.000,00 euro	

Tabella A

5.2 In caso di esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale) di cui al successivo Art. 7, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:

Anno (*)	Spese di riscatto (Percentuale)
1°	Riscatto non ammesso
2°	2,00%
3°	1,50%
4°	1,00%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella B

- (*) anno di durata contrattuale in cui cade la data (definita al successivo Art.7) di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale.
- 5.3 Inoltre, sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art.6, lettera a).

Art. 6 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione Separata "ORIZZONTE" (di seguito "Gestione Separata"), una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Come stabilito dal Regolamento, ogni mese, la Società determina il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

- a) **Rendimento attribuito -** Il rendimento annuo attribuito al contratto è dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, <u>che può avere valore positivo o negativo</u>, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
 - una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
 - una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.
- b) **Misura di adeguamento** La misura annua di adeguamento è pari al rendimento annuo attribuito. <u>La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%.</u>

c) Adeguamento del capitale assicurato – Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito "anniversario"), nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato o, eventualmente, della richiesta di riscatto totale quali definite rispettivamente al precedente Art. 1 ed al successivo Art. 7.

Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato maggiorando o riducendo il "capitale medio del periodo" di un importo, <u>positivo o negativo</u>, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita alla precedente lettera b), per il "capitale medio del periodo" (capitale assicurato adeguato).

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

- c.1) considerando il capitale assicurato o il capitale assicurato adeguato all'inizio del periodo, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza nel caso del primo adeguamento o all'anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa.
- c.2) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo il valore degli eventuali capitali riscattati parzialmente definiti al successivo Art. 7, paragrafo 7.2, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto parziale quale definita al successivo Art. 7.

Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto c.1), per l'adeguamento da effettuarsi al termine del periodo stesso.

- d) Capitale assicurato rivalutato e rivalutazione del capitale Alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato o della richiesta di riscatto totale del contratto, quali definite rispettivamente al precedente Art. 1 ed al successivo Art. 7, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:
 - il capitale assicurato adeguato con il metodo descritto alla precedente lettera c)

е

 il capitale acquisito con il premio unico versato di cui al precedente Art. 1, eventualmente al netto dell'importo dei capitali riscattati parzialmente, di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.2.

Art. 7 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.

La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 12 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Si precisa che, quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale (di seguito "data di riscatto") si intende:

 la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore;

ovvero

• la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

7.1 Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è dato dal capitale assicurato rivalutato sino alla data di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 6, lettera d), diminuito delle spese di riscatto. L'ammontare di queste ultime è pari al prodotto dell'anzidetto capitale assicurato rivalutato per la percentuale riportata nella Tabella B dell'Art. 5, paragrafo 5.2., in corrispondenza dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di riscatto.

7.2 Riscatto parziale

Il valore di ogni riscatto parziale coincide con l'importo richiesto dal Contraente.

Ciascun riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la riduzione del capitale assicurato con effetto dalle ore 24 della data di riscatto di un ammontare pari al capitale riscattato parzialmente.

Il capitale riscattato parzialmente si ottiene maggiorando l'importo richiesto dal Contraente delle spese di riscatto date dal prodotto dell'anzidetto importo per la percentuale riportata nella Tabella B dell'Art. 5, paragrafo 5.2, in corrispondenza dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto.

Ciascun riscatto parziale sarà concesso nel rispetto dei seguenti limiti minimi di importo richiesto e capitale residuo, stabiliti in funzione dell'ammontare di premio unico versato:

Premio unico versato	Importo minimo richiedibile	Capitale minimo residuo
inferiore a 250.000,00 euro	500,00 euro	3.000,00 euro
pari o superiore a 250.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro

Tabella C

Art. 8 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 9 Opzioni

Purché siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza, a condizione che l'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, con effetto da un anniversario e rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del capitale maturato, di seguito definito, in una prestazione in forma di rendita vitalizia.

La suindicata età assicurativa è l'età compiuta dall'Assicurato, se alla data coincidente con l'anniversario considerato per la conversione non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a 3.600,00 euro.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione della rendita e risultanti da apposita appendice contrattuale; il capitale maturato da utilizzare per la conversione coincide con il valore di riscatto totale determinato, ai sensi del precedente Art. 7, alla data di pervenimento alla Società della richiesta di conversione, considerando tale data quale data di riscatto.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Art. 10 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a propria responsabilità.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 11 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- 1 dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- 2 dopo la morte del Contraente;
- 3 dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più beneficiari attribuisce in parti uguali tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Art. 12 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A). Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 4 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 13 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.

Riscatto totale/parziale

- Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori).
- Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente.
- Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente.
- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Decesso dell'Assicurato

- Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori).
- Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto.
- Certificato di morte dell'Assicurato.
- Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto.
- Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi.
- Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato o in carta libera, in caso di morte non violenta.
- Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).
- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione dei Beneficiari/aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "ORIZZONTE"

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Separata "ORIZZONTE" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative in cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine:
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 75%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità sia possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 10% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio. Sono ammessi investimenti in titoli azionari non quotati per una percentuale non superiore al 2% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 10% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo dello 10%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo dello 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata .

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Nel primo anno di vita della Gestione Separata, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento annualizzato verrà calcolato sulla base della giacenza media delle attività di detto minor periodo.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.

Adeguamento delle prestazioni:

attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.

Appendice contrattuale (o di polizza):

documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione:

vedi Contratto di assicurazione sulla vita.

Beneficiario:

persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamento:

parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni di Assicurazione:

insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi:

insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente:

persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita:

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto:

giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto:

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Età assicurativa:

età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Gestione Separata:

portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Imposta sostitutiva:

imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP:

è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Limitazione di azioni esecutive o cautelari: Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Opzione di contratto:

clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l'opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.

Plusvalenza / Minusvalenza:

differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza:

documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

importo che il Contraente corrisponde a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate:

somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza:

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio: quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Recesso:

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita:

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Riscatto parziale:

facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sul contratto al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto totale:

facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione

Riserva matematica:

importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti . La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda Contrattuale:

documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Set informativo:

L'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa, composto da:

- il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
- il modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.

Società:

Vera Vita S.p.A., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.

Tasso di rendimento minimo garantito:

rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, oppure riconosciuto al verificarsi dell'evento previsto dal contratto o in caso di riscatto secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Vera Vita spa Sede legale Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona, C.F. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. 1 al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.veravitaassicurazioni.it



SCHEDA CONTRATTUALE (Ultimo aggiornamento: 01/01/2019)

POLIZZA N		
	(ABI)	
Filiale di	(CAB)	
ASSICURATO	^	
Cognome	/>.	
Nome	√> esso	
Nato il / / a	Ax6v).	
Codice fiscale		
Professione		
Professione Indirizzo di Residenza anagrafica	C.A.PL	ocalità
Indirizzo di domicilio:	1	
CONTRAENTE	>	
Cognome		
Nome	Sesso	
Nome Nato il/_/_ a	Prov.	
Codice fiscale		
Documento n in / / in		
Rilasciato il/_/ir		
S.A.E		
AT.ECO.		
Indirizzo di Residenza anagrafica	C.A.P	
Località	Prov	
Indirizzo di domicilio:		
Indirizzo di Recapito Postale:		

(barrare la casella interessata)

Sede legale Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005.00 - Reaistro delle imprese di Verona, CF, e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.veravitaassicurazioni.it



POLIZZA N. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE Sesso: _ Nome Nato il __/__/___ Cod. fiscale ___ Tipo delega __ Documento Rilasciato il in Indirizzo di Residenza anagrafica: C.A.P.: Prov: Località: Indirizzo di domicilio: BENEFICIARI CASO MORTE: se designazione nominativa: Cognome e Nome / Ragione Sociale Data di nascita Codice Fiscale / P. IVA Indirizzo di residenza Località Provincia Indirizzo email Recapito telefonico Quota beneficio se designazione generica: [<Descrizione generica> Generalità: _____] Avvertenza: in caso di mancata designazione nominativa del/i Beneficiario/i, la Società potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i. La modifica o la revoca del/i Beneficiario/i deve essere comunicata alla Società. Referente terzo (diverso dal/i Beneficiario/i, da indicare per esigenze di riservatezza e a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato) Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale / P. IVA Indirizzo di residenza Località CAP Provincia Indirizzo email Recapito telefonico

Firme a pag. 5-6-7-8

Mod. 623SC Ed. 01.2019

Pagina 2 di 8

Vera Vita spa

Sede legale Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona, C.F. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. 1 al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.vervitaassicurazioni. www.veravitaassicurazioni.it



POLIZZA N
TARIFFA: 623
VERA VITA BELDOMANI GOLD EDITION
DURATA DEL CONTRATTO
Data di decorrenza:
Durata: Vita intera
PREMIO
Premio unico versato: Eur (di cui spese di emissione Eur impost Eur 0,00).
Capitale assicurato relativo al premio unico versato Eur
PRESTAZIONI
Prestazioni assicurate: secondo Condizioni di assicurazione

Vera Vita spa Sede legale Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona, CF, e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo del gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.veravitaassicurazioni.it



POLIZZA	N.			
---------	----	--	--	--

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

- Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
 - con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
 - con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Societa

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, trambte comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle 45, 37126 Werona (VR) - Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta.

La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.

Firme a pag. 5-6-7-8

Mod. 623SC Ed. 01.2019

POLIZZA N.

Vera Vita spa Sede legale Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona. CF. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. 1 al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo del gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.veravitaassicurazioni.it



Il	sot	toscritto	Cont	raente	dichiara	di	aver	pre	eso	visione	ed	esatta	conoscenza
del	le	Condizioni	i di	Assic	urazione	comp	prensi	ive	de]	L Regola	men	to dell	a Gestione

delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata "Orizzonte" che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 1 - Prestazioni assicurate; Articolo 6 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni; Articolo 12 - Pagamenti della Società.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

Il Contraente dichiara:

• di avere effettuato la designazione generica del/i Beneficiario/i in

luogo di quella nominativa nella consapevolezza che ciò può comportare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i;

• di aver ricevuto dal Soggetto distributore di sinato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione precontrattuale prevista dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 e relativa agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 3) e

• di aver ricevuto dal Soggetto distributore prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto, la documentazione precontrattuale (Allegato 4) ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2008

• di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del contratto:

> il Set Informativo - Mod. n. ____ ed. ____ di cui al Regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 relativo alla forma assicurativa VERA VITA BELDOMANI GOLD EDITION.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

Firme a pag. 5-6-7-8 (barrare la casella interessata)

Vera Vita spa Sede legale Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona. CF. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.veravitaassicurazioni.il



POLIZZA N
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità assicurative Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE), di impegnarsi, in qualità di Contraente, a consegnarne una copia agli altri interessati indicati nel contratto e di acconsentire, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sanitari) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.
Finalità di marketing e profilazione Ai sensi degli artt. 6 e 7 del REG. UE acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di:
- invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate cittagorie merceologiche (1), per finalità di marketing di questi; il consenso e facoltativo. Acconsento
- profilazione effettuata dal Titolare sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonche per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo. Acconsento
- comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²⁾ , per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non acconsento Rimane fermo che il/i consenso/i è/sono condizionato/i al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti.
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare. □ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per
finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica. IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso
per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing e di profilazione, nonché per l'eventuale esercizio del diritto di opposizione.

L'ASSICURATO se diverso dal Contraente (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative.

2' veul nota 1.

Firme a pag. 5-6-7-8

⁽¹⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia.
(2) Vedi nota 1.

POLIZZA N.

Vera Vita spa Sede legale Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona. CF. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.veravitaassicurazioni.it



DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO La Società presta le garanzie indicate nella presente Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 623 VERA BELDOMANI GOLD EDITION, riportate nel Set Informativo Mod. n. condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere. L'Assicurato esprime il proprio consenso alla dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codi Il Contraente dichiara inoltre di aver accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 8 cancellature e/o rettifiche. Il presente contratto è stato emesso triplice copia e concluso _con le firme del contraente e dell'Assicurato. il / / IL CONTRAENTE (ovvero il suo Ra legale) L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente) Vera Vita S.p.A (ovvero il suo Rappresentante legale) FIRMA

POLIZZA N.

Vera Vita spa Sede legale Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.lt tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona, C.F. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. 1 al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.vervitaassicurazioni. www.veravitaassicurazioni.it



AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE.
Il sottoscritto autorizza la BANCA (Cod. ABI), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di Vera Vita S.p.A., addebitando il conto
cod.IBAN intestato/cointestato a aperto presso la dipendenza di (cod CAB) senza necessita per la Banca di inviare la
contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è una condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.
una condizione essenziare per i entrata in vidove dely assicurazione.
IL CORRENTISTA-CONTRAENTE (ovvero il suo Rappiesantante legale)
L'incaricato certifica le firma apposte dal Contraente e dall'Assicurato (ovvero dal loro Rappresentante legale.
BANCA
(L'incaricato)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

In conformità all'art. 13 del REG. UE., la nostra Società La informa sul trattamento dei Suoi dati personali conferiti in sede di sottoscrizione di prodotti assicurativi, nonché in sede di gestione ed esecuzione degli stessi.

1. Dati personali e trattamento per finalità assicurative

Vera Vita SpA tratta i dati personali da essa detenuti o da Lei conferiti in sede di conclusione, gestione e/o esecuzione del contratto compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società (i "**Prodotti**").

I dati personali da Lei conferiti a Vera Vita, SpA direttamente oppure per il tramite di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM") o di altri intermediari, sono trattati, al fine di consentire la sottoscrizione dei Prodotti, l'instaurazione del rapporto assicurativo, nonché la gestione ed esecuzione del medesimo, l'invio ai Suoi recapiti di informazioni relative ai Prodotti sottoscritti e la liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui Vera Vita SpA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito delle finalità assicurative, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione di eventuali frodi nonché per l'esercizio dei diritti Suoi e di Vera Vita Spa.

Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è:

- a) obbligatorio in base a legge regolamento o normativa comunitaria (1)
- b) strettamente necessario alla sottoscrizione dei Prodotti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, Vera Vita SpA non potrà dare seguito né alla sottoscrizione dei Prodotti né alla gestione dei rapporti giuridici ad essi collegati, ivi inclusa l'impossibilità di procedere a liquidare eventuali sinistri.

2. Utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata

Nel caso di ricorso ad una soluzione di Firma Elettronica Avanzata ("**FEA**") – erogata dal Banco BPM nella sua qualità di soggetto collocatore ed alternativa e facoltativa rispetto alla sottoscrizione su carta – per la sottoscrizione dei Prodotti, nonché per la gestione ed esecuzione dei relativi rapporti, taluni dati biometrici comportamentali (informazioni dinamiche quali pressione, velocità, accelerazione, ritmo e movimento aereo della sottoscrizione) saranno raccolti da Banco BPM. A tali dati biometrici, fermo quanto previsto agli altri punti della presente informativa, si applicheranno altresì le indicazioni di seguito riportate al presente punto 2.

I dati biometrici, connessi all'utilizzo del servizio di FEA e trattati da Banco BPM in qualità di titolare autonomo del trattamento, non sono oggetto di trattamento autonomo da parte di Vera Vita SpA, con l'eccezione della conservazione a norma di legge dei dati criptati, avvalendosi di soggetto terzo designato Responsabile del sistema di conservazione nonché Responsabile del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. Per il caso di Suo disconoscimento di firma – ovvero per casi equiparabili i) nei quali sia necessaria una verifica dell'autenticità della Sua sottoscrizione con FEA, ii) tale verifica sia ordinata da un'Autorità –Vera Vita potrà partecipare, in presenza Sua e di un Notaio quale terza parte fidata a garanzia della sicurezza del processo, alla decodifica dei Suoi Dati biometrici criptati con le modalità previste dalla documentazione da Lei sottoscritta in sede di adesione al servizio FEA.

Il conferimento dei suddetti dati biometrici è necessario per l'utilizzo della soluzione FEA in sede di sottoscrizione, gestione ed esecuzione dei Prodotti e, in caso di Suo rifiuto al conferimento di tali dati biometrici, il servizio FEA non potrà essere utilizzato, dovendosi ricorrere alla sottoscrizione su carta.

I dati biometrici, criptati, connessi all'utilizzo del servizio FEA sono direttamente inviati da Banco BPM al Responsabile del Sistema di conservazione che provvede alla loro conservazione anche avvalendosi di soggetti terzi, comunque nominati responsabili del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

Si precisa che tale tipologia di trattamento dei Suoi dati, regolarmente notificata ed effettuata in osservanza al Provvedimento generale in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 12 novembre 2014, è

Mod. 623SI Ed. 01.2019 Pagina 1 di 3

⁽i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonchè altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.

gestita con applicazioni informatiche e su supporti informatici ed è effettuata esclusivamente da personale specificatamente preposto, in modo tale da garantire la massima riservatezza e sicurezza degli stessi.

3. Natura dei dati personali e trattamento per finalità di marketing

In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni (con esclusione quindi dei dati biometrici, acquisiti nel caso di utilizzo della soluzione FEA) potranno essere altresì trattati per finalità di:

- (i) invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, per finalità di marketing di auesti:
- (ii) profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adequate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;
- (iii) comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽³⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 3, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo 3. Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di oppisione ai suddetti trattamenti

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, Vera Vita SpA svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione interna ovvero avvalendosi di soggetti esterni alla stessa. Tali ultimi soggetti tratteranno i Suoi dati personali, in qualità di responsabili del trattamento, conformemente alle istruzioni ricevute da _Vera Vita SpA o, ai sensi e nei limiti di cui alla presente informativa, quali autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati personali (ad esclusione dei dati biometrici) potranno essere conosciuti e trattati da dipendenti o collaboratori di Vera Vita che, comunque, saranno nominati incaricati del trattamento nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

5. Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati – per finalità amministrative e contabili – a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (4) che li tratteranno quali autonomi titolari.

Esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge (1), i Suoi dati personali potranno essere comunicati (ad esclusione dei Suoi dati biometrici) a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (4) o ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori e coassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM). legali, società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione e/o il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA e, consequentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Qualora fossero prestati i consensi facoltativi, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì comunicati per le finalità di cui al punto 3 a società terze, appartenenti a determinate categorie merceologiche (2), quali titolari autonomi del trattamento. nonché a soggetti terzi - nominati responsabili del trattamento - specializzati (a seconda del caso) in servizi di promozione commerciale, vendita diretta, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

Mod. 623SI Ed. 01.2019 Pagina 2 di 3

⁽²⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia (3) Vedi nota 2.

⁽⁴⁾ l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it.

6. Trasferimento di dati all'estero

Ad esclusione dei Suoi dati biometrici, ove ciò fosse necessario per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al REG. UE e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

7. Tempi di conservazione

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

8. Titolare del trattamento, Responsabile e diritti dell'interessato

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Vera Vita SpA. (<u>www.veravitaassicurazioni.it</u>) con sede in Verona, Via Carlo Ederle 4537126, Italia.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

Mod. 623SI Ed. 01.2019 Pagina 3 di 3



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale I.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019

www.veravitaassicurazioni.it